

Interveniente: Sven Mahnkopf

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento in materia di successioni ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che l'ambito di applicazione del regolamento («successioni a causa di morte») si riferisce anche a disposizioni di diritto nazionale che, come l'articolo 1371, paragrafo 1, del codice civile tedesco (BGB), disciplinano questioni inerenti ai regimi patrimoniali per il periodo successivo alla morte di un coniuge prevedendo l'aumento della quota ereditaria legittima dell'altro coniuge.
- 2) Se, in caso di risposta in senso negativo alla prima questione, gli articoli 68, lettera l), e 67, paragrafo 1, del regolamento in materia di successioni debbano comunque essere interpretati nel senso che la quota ereditaria del coniuge superstite, ancorché una frazione della stessa risulti da un aumento dovuto a una norma in materia di regimi patrimoniali quale l'articolo 1371, paragrafo 1, del BGB, può essere inserita in toto nel certificato successorio europeo.

Qualora in linea di principio si debba rispondere in senso negativo, se sia possibile fornire in via eccezionale una risposta positiva nei casi in cui

- a) il certificato successorio si limiti allo scopo di far valere in un determinato altro Stato membro i diritti degli eredi sul patrimonio del defunto situato in tale Stato membro, e
 - b) la decisione sulla successione (articoli 4 e 21 del regolamento in materia di successioni) e — indipendentemente dalle norme di conflitto applicate — le questioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi sono disciplinate dallo stesso ordinamento giuridico nazionale.
- 3) Se, in caso di risposta complessivamente negativa alla prima e seconda questione, l'articolo 68, lettera l), del regolamento in materia di successioni debba essere interpretato nel senso che la quota ereditaria del coniuge superstite, aumentata in forza della normativa in materia di regimi patrimoniali, può essere inserita per intero — tuttavia solo a titolo informativo a motivo dell'aumento — nel certificato successorio europeo.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU L 201, pag. 107).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 14 novembre 2016 — Grupo Norte Facility S.A./Angel Manuel Moreira Gómez

(Causa C-574/16)

(2017/C 030/26)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parti

Ricorrente: Grupo Norte Facility S.A.

Altra parte: Angel Manuel Moreira Gómez

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, ai fini del principio di equivalenza tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, debbano considerarsi situazioni «comparabili» l'estinzione del contratto di lavoro per «circostanze oggettive», ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera c), dello Statuto dei lavoratori e la cessazione del contratto di lavoro derivante da «cause oggettive» ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto dei lavoratori e quindi se la differenza tra le prestazioni indennitarie previste per l'uno e per l'altro caso costituisca una disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato vietata dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio ⁽¹⁾, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP, sul lavoro a tempo determinato.

- 2) In caso affermativo, se si debba ritenere che gli obiettivi di politica sociale che hanno legittimato l'istituzione della modalità di contratto per sostituzione possano anche giustificare, conformemente alla clausola 4, punto 1, del summenzionato accordo quadro, la disparità di trattamento costituita dalla previsione di un'indennità minore per l'estinzione del rapporto di lavoro, allorché il datore di lavoro sceglie liberamente che il contratto di sostituzione («contrato de relevo») sia a tempo determinato.
- 3) Al fine di garantire l'effetto utile della citata direttiva 1999/70/CE, qualora si stabilisca che non sussistono ragioni oggettive ai sensi della clausola 4, punto 1, se debba ritenersi che la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, operata dalla summenzionata normativa spagnola in relazione all'indennità dovuta per l'estinzione del contratto di lavoro, costituisca una forma di discriminazione fra quelle vietate dall'articolo 21 della Carta [dei diritti fondamentali dell'Unione europea], risultando contraria ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto dell'Unione.

(¹) GU 1999, L 175, pag. 43.

Impugnazione proposta il 17 novembre 2016 dalla Sun Pharmaceutical Industries Ltd, ex Ranbaxy Laboratories Ltd, e dalla Ranbaxy (UK) Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell'8 settembre 2016, causa T-460/13, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, ex Ranbaxy Laboratories Ltd, e Ranbaxy (UK) Ltd/Commissione europea

(Causa C-586/16 P)

(2017/C 030/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Sun Pharmaceutical Industries Ltd, ex Ranbaxy Laboratories Ltd, Ranbaxy (UK) Ltd (rappresentanti: R. Vidal, A. Penny, Solicitors, B. Kennelly QC, Barrister)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-460/13 nella parte che respinge la loro domanda di annullamento della decisione della Commissione europea del 19 giugno 2013 nella causa COMP/39226 — Lundbeck (citalopram), in cui viene dichiarata l'esistenza di un'infrazione per oggetto dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dell'articolo 53 SEE, nella parte che riguarda le ricorrenti;
- annullare l'articolo 1, paragrafo 4, della decisione nella parte che riguarda le ricorrenti;
- annullare l'articolo 2, paragrafo 4, della decisione nella parte in cui impone ammende alle ricorrenti o, in subordine, ridurre l'importo dell'ammenda; e
- condannare la Commissione alle spese legali e alle altre spese relative al procedimento alle ricorrenti e ad ogni altra misura che la Corte ritenga necessaria.

Motivi e principali argomenti

1. Il Tribunale ha applicato in modo erroneo il criterio per la dimostrazione della violazione dell'articolo 101, paragrafo 1, «per oggetto» stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea («CGUE»), in *Cartes Bancaires/Commissione*, C-67/13 P, ECLI: EU:C:2014:2204 (in prosieguo: la sentenza «*Cartes Bancaires*»). L'accordo tra le ricorrenti e la H. Lundbeck A/A (in prosieguo: la «Lundbeck») che è entrato in vigore il 16 giugno 2002 (in prosieguo: l'«accordo 2») non era per sua natura dannoso per la concorrenza. Il suo scopo consisteva prima facie nel comporre la controversia in materia di brevetti tra le ricorrenti e la Lundbeck. La questione se l'accordo fosse infatti dannoso per la concorrenza richiedeva che la Commissione ne esaminasse gli effetti.